



# COMUNE DI SANSEPOLCRO

## CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 121 del 01-10-2018

Oggetto: VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.TER/a AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA, adottata con D.C.C. 94/2018 - APPROVAZIONE ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L.R. 65/2014.

L'anno 2018 addì Uno del mese Ottobre alle ore 20:00, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

<b>Erano presenti:</b>	<b>Erano assenti:</b>
<i>ANTONELLI ALESSIO</i> <i>MORETTI LORENZO</i> <i>DEL BOLGIA MICHELE</i> <i>DEL SIENA FRANCESCO (Scrutatore)</i> <i>MERCATI FRANCESCA</i> <i>GALLAI SIMONE</i> <i>GORETTI ANDREA (Scrutatore)</i> <i>CRISPOLTONI STEFANO</i> <i>TORELLI MERI</i> <i>LAURENZI ANDREA MATHIAS</i> <i>POLVERINI MARCELLO</i> <i>GIORNI CATIA</i> <i>GIUNTI TONINO</i> <i>RIVI ALESSANDRO (Scrutatore)</i>	<i>CORNIOLI MAURO</i> <i>TORRISI GIUSEPPE</i> <i>FRULLANI DANIELA</i>
Tot. 14	Tot. 3

Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Luca Bragagni incaricato della redazione del verbale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale.

Il Presidente Lorenzo MORETTI assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO CHE** il Comune di Sansepolcro:

- è dotato di Piano Strutturale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17/04/2011, definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 22/11/2010 e divenuto efficace, a seguito della sua pubblicazione sul B.U.R.T., in data 16 febbraio 2011;
- ha adottato il proprio Regolamento Urbanistico con Del. Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014 ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 1/2005 che è stato poi definitivamente approvato con D.C.C. n. 62 del 25/05/2016; tale strumento operativo è divenuto efficace, a seguito della sua pubblicazione sul B.U.R.T., in data 13 luglio 2016;
- dopo quasi 2 anni dall'approvazione del primo stralcio di R.U. e a distanza di 1 anno dall'approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico (avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 25/05/2016), efficace dal 13/07/2016, non si sono ancora attuate molte delle previsioni relative alle aree con prevalente destinazione produttiva;
- al tempo stesso sono pervenute segnalazioni e richieste di varianti riferite ad attività produttive per le quali vengono ritenuti non procrastinabili interventi di ampliamento o di riqualificazione/riconversione;
- occorre garantire, nel quadro delle necessarie coerenze con gli strumenti della pianificazione territoriale e dei piani di settore con incidenza territoriale, il perseguimento dell'obiettivo della promozione delle attività economiche nel nostro territorio comunale tenuto anche della situazione di crisi ormai poliennale che caratterizza il contesto socio economico anche della Valtiberina;

**RITENUTO OPPORTUNO** pertanto procedere alla revisione del vigente Regolamento Urbanistico attraverso una variante di "manutenzione" finalizzata a ricalibrare e riequilibrare in modo più realistico lo strumento operativo cercando di dare un impulso alle attività che manifestano l'effettiva esigenza di potenziarsi e/o riqualificarsi e verificando al contempo la possibilità di ridurre o cancellare quelle previsioni di più difficile attuazione considerato anche l'impatto crescente della fiscalità su immobili la cui potenzialità edificatoria non è relazionata ad una effettiva domanda;

**CONSIDERATO** che, al fine di perseguire in modo più efficace e realistico tali obiettivi di riequilibrio dello strumento operativo, un efficace strumento conoscitivo può essere rappresentato dal pubblico avviso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 09 febbraio 2007, n. 3/R, per la presentazione di manifestazioni di interesse sia da parte di chi, con il supporto di apposito programma aziendale, evidenzia la volontà di attuare interventi di potenziamento di attività economiche esistenti in aree attualmente non classificate dal R.U. come produttive, che da parte di chi intendesse riclassificare come agricoli ambiti attualmente classificati come produttivi ma di difficile attuazione nei prossimi 4/5 anni;

**VISTI:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/02/2017 di indirizzo politico per l'avvio del procedimento per una variante al vigente R.U. relativa alle aree con prevalente destinazione produttiva; in tale deliberazione si prevedeva di definire i contenuti di tale strumento urbanistico sulla base di manifestazioni di interesse da raccogliere a seguito di pubblico avviso di cui all'art. 13 del Regolamento 09 febbraio 2007, n. 3/R da approvare con apposita determinazione. Dato il carattere di primo provvedimento di avvio in vista dell'avviso pubblico tale atto non ha assunto il valore di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2017 in quanto privo dei necessari contenuti da definire a seguito del successivo avviso pubblico e, pertanto, non è stato trasmesso agli altri soggetti istituzionali ed ai soggetti interessati dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

- con Determina n. 149 del 10/03/2017 è stato approvato l'avviso pubblico ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 09 febbraio 2007, n. 3/R per la presentazione, entro il 15 maggio 2017, di manifestazioni di interesse per modifiche alla disciplina del vigente Regolamento Urbanistico relativa alle aree con prevalente destinazione produttiva;
- le manifestazioni di interesse pervenute (nei termini e fuori termine), le relative proposte di modifica al vigente R.U. (agli atti del Servizio Urbanistica);

**TENUTO CONTO** che la sopracitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/02/2017 ha definito i seguenti criteri a cui le manifestazioni di interesse avrebbero dovuto attenersi:

- essere coerenti con il P.I.T. della Regione Toscana e con il P.T.C. della provincia di Arezzo;
- ricadere all'interno del perimetro del territorio urbanizzato approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015 ed essere quindi conformi con il vigente P.S. anche al fine di ridurre al massimo di tempi dei procedimenti di approvazione;
- rispettare gli obiettivi generali del Piano Strutturale di cui all'art. 2, comma 3, lettere D, F e da G a P relativi al sistema insediativo e lettere A, D, E ed F relativi al sistema infrastrutturale delle N.T.A.. Dovrà inoltre essere garantito il rispetto degli obiettivi ed azioni di piano di cui gli articoli 69, 72 e 73 delle N.T.A. del P.S. e alla schede di valutazione delle Utoe 02, 12 riferite al sistema delle aree produttive. Le proposte di variante al R.U. dovranno rispettare le disposizioni relative alle risorse essenziali del territorio di cui al Titolo II delle N.T.A. del P.S. e la disciplina delle invarianti strutturali di cui al Titolo III delle N.T.A. del P.S.;
- riguardare il sistema delle aree produttive come individuato dal P.S. e configurarsi:
  - o come nuove aree di trasformazione TRpr e/o nuove aree di riqualificazione RQ preferibilmente da correlare ad interventi di riqualificazione insediativa di aree attualmente caratterizzate da degrado o scarsa qualità insediativa;
  - o come nuove aree di trasformazione TRpr correlate a progetti di potenziamento e valorizzazione di attività produttive esistenti corredati da apposito programma aziendale;
  - o come richieste di declassificazione da area produttiva ad area agricola;
- esplicitare le garanzie e gli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti (anche in riferimento alla agevole disponibilità delle aree interessate);

**DATO ATTO** che tutte le istanze pervenute sono state sottoposte ad un'istruttoria tecnica preliminare e valutate in ordine al loro grado di coerenza rispetto ai criteri di selezione e di accoglibilità formulati nella citata D.G.C. n. 45 del 23/02/2017; alcune delle istanze hanno trovato accoglimento nell'ambito delle precedenti varianti n. 08 e 08BIS mentre altre istanze verranno recepite nell'ambito della variante 8TER;

**PRESO ATTO** in particolare dell'istanza n. 22 presentata da Cardinali Faliero in qualità di titolare dell'azienda DIM Srl e pervenuta fuori termine in data 18/04/2018 prot. 7288;

**EVIDENZIATO** che tale istanza è stata ritenuta *“accoglibile, attraverso la modifica della zonizzazione richiesta e conseguente modifica della vigente scheda di indirizzo normativo e progettuale TR27a”*, come risulta dal verbale della Commissione Urbanistica Consiliare del 10/05/2018; la stessa Commissione ha dato pertanto mandato al Servizio Urbanistica di procedere alla redazione della variante pur essendo l'istanza pervenuta fuori termine;

**RITENUTO** quindi opportuno procedere all'adozione della presente variante riferita alla sopracitata istanza n. 22 denominata *“VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.TER/a AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA”*;

**VERIFICATO CHE:**

- nell'art. 30, comma 2, della L.R.T. n. 65/2014 sono definite quali “varianti semplificate” al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato come definito all'art. 4, comma 3 della L.R. 65/2014, che non comportino variante al piano strutturale o che non prevedano grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili alle grandi strutture di vendita;
  - la “VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.TER/a AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA”:
- a) non comporta variazione del piano strutturale;
  - b) contiene previsioni che risultano interne al perimetro del territorio urbanizzato, come approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015 e definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, e, comunque, in alcuni casi anche interne al perimetro del centro abitato definito dal R.U. rispondente anche ai criteri di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014;
  - c) non riguarda l'inserimento di previsioni relative a grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture;

**RITENUTO** pertanto che la variante in questione possa essere inquadrata dal punto di vista procedurale come variante semplificata al R.U. da adottare ed approvare ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014;

**CONSIDERATO** necessario, nel rispetto della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e della L.R. 10/10 e ss.mm.ii., sottoporre la presente variante alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all'art. 22 della L.R.10/10, a tal fine, è stato predisposto apposito Documento preliminare di VAS da inviare ai soggetti competenti in materia ambientale;

**DATO ATTO** che il suddetto Documento preliminare è stato trasmesso, in data 19/06/2018, prot. 11417, ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- REGIONE TOSCANA;
- PROVINCIA DI AREZZO;
- SOVRINTENDENZA AI B.A.P.P.S.A.E.;
- ARPAT;
- ASL 8 – DISTRETTO VALTIBERINA.
- NUOVE ACQUE;
- COINGAS;
- TERNA,
- ENEL DISTRIBUZIONE;
- TELECOM;

e che a seguito di tale trasmissione non sono pervenuti contributi o pareri;

**PRESO ATTO** che la Autorità comunale competente in materia di V.A.S., nella seduta del 20/07/2018, ha esaminato il Documento preliminare, redatto per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e gli altri elaborati della variante e, con provvedimento Pf/V\_Vas n. 2/2018, ha concluso la procedura semplificata di assoggettabilità a VAS della presente variante escludendo la stessa dalla procedura di V.A.S.;

**VISTI** gli elaborati costituenti la variante denominata “VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.TER/a AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE

PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA”, redatti dal Servizio urbanistica e Sviluppo (arch. Maria Luisa Sogli, Responsabile, e arch. Ilaria Calabresi, collaboratrice) che sono i seguenti:

- Elab. 01 – Documento preliminare per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all’art. 22 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- Elab. 01.a - Schede normative, di indirizzo progettuale e di VAS della TR27.a – Stato attuale e modificato;
- Elab. 02 – Disciplina del territorio urbanizzato – Stato attuale e modificato;
- Relazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica;

**DATO ATTO** che:

- la presente variante e le relative indagini geologiche, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento approvato con D.P.G.R.T. n. 53/R/2011, sono state trasmesse, con le relative schede di certificazione, al Genio Civile con lettera del 09/07/2018, nostro prot. n. 12692; alla pratica è stato attribuito dal Genio Civile il numero di deposito 3658 del 17/07/2018;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 26/07/2018 si è provveduto all’adozione della presente Variante;
- la deliberazione di adozione ed i relativi allegati sono stati trasmessi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., alla Regione ed alla Provincia con nota del 14/08/2018, prot.14979;
- l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT Parte II n. 33 del 14/08/2018
- la deliberazione di adozione con i relativi allegati è stata depositata presso il Servizio Urbanistica del Comune e pubblicata sul sito web del Comune ai fini della presentazione di osservazioni da parte di chiunque fosse interessato nel periodo dal 14/08/2018 al 14/09/2018;
- nel suddetto periodo è pervenuto in data 26/07/2018, prot. 13760, un contributo per la procedura di assoggettabilità a VAS da parte della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO;

**RITENUTO** opportuno acquisire un nuovo parere dalla Autorità comunale competente in materia di V.A.S. in merito al contributo della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO pervenuto successivamente alla adozione;

**PRESO ATTO** che la Autorità comunale competente in materia di V.A.S., nella seduta del 14/09/2018, ha esaminato tale contributo e, con provvedimento Pf/V\_Vas n. 2.BIS/2018, ha confermato la esclusione dalla procedura di VAS della presente variante formulando, sulla base di quanto segnalato dalla Soprintendenza, le seguenti raccomandazioni:

1. vengano cautelativamente sottoposti ad autorizzazione paesaggistica i progetti che interesseranno l’area oggetto di variante;
2. tenuto conto delle raccomandazioni definite nel contributo SOPRINTENDENZA in relazione alla Tutela archeologica e considerato che le stesse discendono da norme vigenti, si reputa comunque opportuno ribadire tali raccomandazioni nella delibera di approvazione della variante;

**DATO ATTO** che:

- è stato redatto da parte del Servizio Urbanistica l’elaborato Allegato C - Esame dei contributi ed osservazioni pervenuti e pareri in merito” nel quale sono stati riportati il contributo della

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO, le proposte di controdeduzione tecnica ed il parere della Commissione Urbanistica Consiliare;

- tale Allegato C e il provvedimento Pf/V\_Vas n. 2.BIS/2018 della Autorità comunale competente in materia di V.A.S. sono stati sottoposti alla Commissione Urbanistica Tecnica, in data 18/09/2018, ed alla Commissione Urbanistica Consiliare, in data 18/09/2018, che hanno entrambe espresso parere favorevole alle proposte di controdeduzione contenute nell'Allegato C e alla approvazione definitiva della presente variante;

**VISTA** la “Relazione del Responsabile del Procedimento preliminare alla fase di approvazione”, redatta dall'arch. Maria Luisa Sogli, ai sensi dell'art. 18, commi 1, 2, 3 e dell'art. 32, comma 1, della L.R.65/2014 e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come suo “Allegato A”;

**EVIDENZIATO** che, come si evince dalla “Relazione del Responsabile del Procedimento preliminare alla fase di approvazione”, datata 25/09/2018, successivamente alla seduta della Commissione Urbanistica Consiliare di cui sopra, è pervenuto, fuori termine (ovvero successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione post adozione della variante ovvero il 14/09/2018), in data 25/09/2018, prot. 17058, un contributo da parte della Direzione Urbanistica e Politiche Abitative della Regione Toscana che segnala:

*“Considerato che le NTA del R.U. vigente all'art. 44 bis – Tessuti residenziali di completamento comma 4 prescrivono che “all'interno dei tessuti residenziali di completamento non sono consentite le seguenti destinazioni funzionali: a) produttivo (industriale – artigianale), comprensivo dell'attività commerciale all'ingrosso e relativi depositi di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c), e .b) commerciale relativo a medie strutture di vendite, eccetto quelle esistenti alla data di adozione del R.U. per fattispecie non riconducibili agli esercizi di vicinato ed alle attività commerciali all'ingrosso”, si richiede di verificarne la congruità con il suddetto dettato normativo. A titolo collaborativo si richiamano i contenuti dell'art. 99 co. 3 lett. b) della lr 65/2014, ai quali si rimanda”;*

**TENUTO CONTO**, come si evince dalla “Relazione del Responsabile del Procedimento preliminare alla fase di approvazione”, che, sulla base delle informazioni prodotte dalla ditta DIM Srl di Cardinali Faliero in sede di presentazione della manifestazione di interesse (agli atti):

- l'attività insediata nell'area oggetto di variante si caratterizza come attività che offre prodotti e consulenza mirata per la manutenzione delle centrali termiche, generatori di vapori e per il trattamento delle acque primarie e industriali;
- la stessa attività quindi non risulta inquadrabile tra le destinazioni “produttiva (industriale – artigianale), comprensiva dell'attività commerciale all'ingrosso e relativi depositi e nemmeno come commerciale relativo a medie strutture di vendite”, che sono vietate dall'art. 44 bis delle N.T.A. del R.U. nei “Tessuti residenziali di completamento”, ma come attività di produzione di servizi di consulenza e come attività commerciale di prodotti per la manutenzione delle centrali termiche, e generatori di vapori, ovvero tra quelle attività ricomprese nella destinazione di “*artigianale di vicinato inteso come attività produttive o di servizio non moleste e compatibili con la residenza*” individuata specificatamente, ai sensi dell'art. 99 co. 3 lett. b) della lr 65/2014, dall'art. 4 comma 1, lettera g) delle N.T.A. del vigente R.U. e, quindi, non vietata nei “Tessuti di completamento” in cui è stata ricompresa l'area oggetto della presente variante ;
- il contenuto contributo della Regione Toscana risulta già stato oggetto di specifica valutazione tecnica da parte del Servizio Urbanistica prima dell'adozione della presente variante;

**VISTO** il “Rapporto del Garante della informazione e partecipazione”, redatto dal geom. Gianluca Pigolotti, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 65/2014 e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come suo “Allegato B”;

**VISTO** il parere favorevole all’approvazione della presente variante espresso dalla Commissione Urbanistica Tecnica nella seduta del 18/09/2018;

**VISTO** il parere favorevole espresso in merito all’ approvazione della presente variante dalla Commissione Urbanistica Consiliare nella seduta del 18/09/2018;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile P.O. del Servizio Urbanistica e Sviluppo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e ritenuto di non dover richiedere il parere di regolarità contabile, per l’assenza di profili in ordine a tale aspetto;

**ACCERTATA** la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 2 lett.b);

**VISTO** l’esito della votazione tenutasi per alzata di mano, all’unanimità

### **DELIBERA**

- 1) **di approvare** le controdeduzioni al contributo della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO pervenuto successivamente all’adozione come riportate nell’ “Allegato C - Esame dei contributi ed osservazioni pervenuti e pareri in merito” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di non tenere conto** del contributo della REGIONE TOSCANA - Direzione Urbanistica e Politiche Abitative pervenuto successivamente alla scadenza del periodo previsto per la presentazione di osservazioni, non perché “fuori termine” ma in quanto la relativa segnalazione è già stata oggetto, come riportato in narrativa e come desumibile dalla Relazione del Responsabile del procedimento, di specifica valutazione tecnica prima dell’ adozione della presente variante;
- 3) **di approvare definitivamente**, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della L.R. 65/2014, la variante denominata “VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.TER/a AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA”, confermando gli elaborati relativi già allegati alla Del.C.C. 94 del 26/07/2018 di adozione e formulando comunque le seguenti raccomandazioni per le ulteriori fasi attuative al fine di recepire quanto segnalato nel contributo della Soprintendenza di cui al precedente punto 1:
  - in attesa che trovi esito la conclusione della procedura di istituzione del vincolo citato (Rettifilo Anghiari/Sansepolcro) o la verifica della effettiva efficacia o meno di tale vincolo si reputa opportuno riportare su apposita cartografia del redigendo Piano strutturale intercomunale il perimetro del vincolo del Rettifilo Anghiari/Sansepolcro in modo che i progetti che interesseranno l’area in questione siano cautelativamente sottoposti alle procedure di autorizzazione paesaggistica;
  - le successive fasi progettuali ed esecutive che vadano ad incidere sul suolo, alterandone la morfologia, siano sottoposte all’attenzione degli uffici della sovrintendenza archeologica per eventuali sopralluoghi ed interventi finalizzati alla tutela. Resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l’eventuale

rinvenimento di evidenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela;

4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per:

- l'espletamento degli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 32 della L.R. n. 65/2014, tra cui la trasmissione della presente deliberazione e dei suoi allegati alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo e la pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso di approvazione definitiva;
- rendere accessibili gli atti ed elaborati della presente variante sul sito istituzionale del comune e di depositarli presso il Servizio Urbanistica a libera visione del pubblico;
- trasmettere al Servizio Edilizia Privata la seguente deliberazione affinché si tenga conto delle raccomandazioni di cui al precedente punto 2) in fase di rilascio dei titoli abitativi edilizi.

**IL PRESIDENTE**

f.to

Lorenzo MORETTI

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

f.to

Dott. Luca BRAGAGNI



*Per copia conforme all'originale per uso amministrativo*

*IL VICE SEGRETARIO COMUNALE*

*Li*

.....

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

*Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 45 giorni consecutivi dal 05 ottobre 2018*

***N° 1641***

*L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE*  
f.to

.....

***ESECUTIVITA'***

*La sujestesa deliberazione diviene esecutiva, per decorrenza del termine di giorni dieci dalla pubblicazione della delibera stessa.*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
f.to

.....